



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili

[Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 22/03/2000]

ART. 1

La Città di Collegno può concedere in prestito d'uso i propri beni mobili indicati nell'elenco allegato sotto la voce A) alle associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, per finalità ed attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di interesse pubblico e collettivo.

Compatibilmente con le altre esigenze prioritarie e previo corresponsione degli oneri economici conseguenti, i beni potranno anche essere concessi in uso a privati che ne facessero richiesta entro i termini stabiliti.

ART. 2

Il settore lavori pubblici effettua l'istruttoria delle pratiche, la predisposizione del provvedimento, la stesura del verbale di consegna e di riconsegna dei beni, nei quali devono essere indicati i beni consegnati, le quantità, lo stato di consegna e di riconsegna. La concessione in prestito d'uso dei beni mobili è rilasciata dal Dirigente del Settore stesso.

ART. 3

La concessione in prestito d'uso può avvenire a titolo gratuito oppure verso corresponsione di un canone secondo quanto specificato al successivo art. 4.

La concessione è in ogni caso subordinata alla verifica delle esigenze del Comune che hanno sempre carattere prioritario.

ART. 4

La concessione in prestito d'uso può essere a titolo gratuito, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, 1° comma, in occasione di iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale allorché la Giunta disponga di assumere a carico del Comune la relativa spesa quantificandone l'ammontare nella deliberazione di concessione ed imputandone la relativa spesa ad apposito capitolo di bilancio.

La concessione in prestito gratuito non può essere fatta per attività aventi scopo di lucro.

In tutti gli altri casi la concessione in prestito d'uso avviene verso corresponsione di un canone.

Il canone è pari al rimborso delle spese di noleggio indicate nell'elenco allegato sotto la voce A), quando il concessionario provvede al ritiro, al montaggio ed alla riconsegna dei beni, fatta eccezione per il palco.

Il canone è pari, invece, al rimborso delle spese di noleggio e delle spese per il personale impiegato nel trasporto e nel montaggio di tali strutture quando si provvede con proprio personale.

ART. 5

La concessione è rilasciata su presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire al Comune entro e non oltre giorni 20 dalla data dell'iniziativa sulla concessione saranno

riportate: la natura del materiale consegnato, le modalità della consegna, il costo quantificato dall'ufficio tecnico.

ART. 6

L'ufficio tecnico comunale aggiornerà annualmente l'elenco dei beni concessi in prestito e la tabella dei costi per il noleggio e/o il trasporto e montaggio.

ART. 7

La concessione dovrà altresì riportare gli estremi del pagamento delle competenze, tale pagamento dovrà essere eseguito presso la Tesoreria Comunale, previa presentazione dell'avviso di reversale rilasciata dall'ufficio tecnico.

ART. 8

Il concessionario è tenuto a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione e a rifondere il valore, in caso di distruzione o dispersione al fine di garantire la tutela dei materiali; non sono consentite arbitrarie soppressioni o ingiustificate alterazioni dei beni stessi.

In sede di concessione può essere richiesta la costituzione nelle forme di legge di idonea cauzione per il valore stabilito dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 9

Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da furti, incendi, devastazioni, avarie, infortuni in dipendenza delle attività e manifestazioni organizzate e comunque collegate all'uso dei beni comunali, restandone il Comune sollevato ed indenne.

ART. 10

Il concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese, a tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla-osta, permessi, collaudi, vigilanza eventualmente richieste in relazione al tipo di attività o manifestazione allestita, essendone il Comune totalmente sollevato ed esente da responsabilità.

ART. 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del libro IV – Titolo 3° . Capo XIV dall'art.1803 all'art.1812 del Codice Civile.

ELENCO E COSTO DEI BENI IN PRESTITO D'USO

	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'		COSTO DEL NOLEGGIO
PALCO	Trattasi di struttura con piano in tavolato e struttura di sostegno in scatolato metallico dotato di mancorrente e scaletta di accesso. La superficie è modulare per una superficie totale massima di mt. 6,00 x 8,00. Noleggio con ritiro e montaggio a carico del richiedente.	n. 1	a corpo	€ 960,00
TRANSENNE	struttura in tubolare metallico di lunghezza pari a mt. 2,00	n. 60	al ml.	€ 5,00 (cinque/00)
TAVOLI DI TIPO ELETTORALE	Struttura di sostegno in ferro e piano in legno, misura mt. 2,00 x 0,80	n. 80	cadauna	€ 8,50 (otto/50)
TAVOLINI	tavolini in legno delle dimensioni di mt. 0,60 x 1,00	n. 20	Ogni 2 tavolini	€ 8,50 (otto/50)
PEDANE	trattasi di pedane in legno di mt. 2,00 x 1,50 h cm.37	n. 15	cadauna	€ 10,50 (dieci/50)
SEDIE	sedie in materiale plastico con telaio in ferro o pieghevoli in legno	n. 450 (blu) n. 120 (piegh.)	cadauna	€ 2,00 (due/00)
			costo noleggio e del solo trasporto (montaggio e smontaggio a carico del richiedente) cadauna	€ 1,50 (uno/50)
GRIGLIE	griglie espositive in tondino da m.8,00 di mt. 1,00 x 2,20 h	n. 55	solo noleggio cadauna	€ 3,00 (tre/00)
PEDANA PER SFILATA	Trattasi di pedana con telaio in alluminio e piano di calpestio in truciolato e moquette mt. 2,00 x 10,00	1	solo noleggio al mq.	€ 10,00 (dieci/00)

Nota 1: oltre ai costi di cui sopra è previsto un costo aggiuntivo pari:

a – al 10% del costo del noleggio per ogni giorno d'uso del bene successivo al quinto per le associazioni e organizzazioni di cui al 1° comma dell'art.1 del presente Regolamento;

b – al 100% del costo del noleggio per ogni giorno d'uso del bene successivo al quinto per i restanti casi.

Nota 2: per le concessioni di beni mobili ai partiti i costi sono da ridursi del 50%